

## **STATUTO DELLA**

### **"FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS"**

**= = = = =**

#### **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI E ORGANI**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

**1.1** E' costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata **"FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS"**.

**1.2** La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

##### **Articolo 2 - Sede**

**2.1** L'Ente ha sede legale in Padenghe sul Garda (BS) in via Barbieri, 34.

##### **Articolo 3 - Scopo**

**3.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria.

**3.2** A tal fine La Fondazione attiverà servizi e prestazioni di carattere sociale, assistenziale e sanitario prioritariamente a favore dei cittadini residenti nei Comuni di Padenghe, Polpenazze del Garda e nei Comuni della Valtenesi, con particolare considerazione per le persone anziane ed in generale, per le persone in difficoltà.

**3.3** In apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ammissione ai servizi offerti dalla Fondazione a favore dei soggetti richiedenti.

**3.4** L'Ente, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici;
- b) sostenere Istituti per anziani, disabili ed educativo-assistenziali per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio;
- c) accettare la rappresentanza e/o amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio - assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento;
- d) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;

- e) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- f) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Ente;
- g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

**3.5** La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti legge.

#### **Articolo 4 - Patrimonio**

**4.1** Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili già nella disponibilità della Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe - Onlus e della Fondazione F.lli Beretta Onlus.

**4.2** Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio, nonché da utili d'esercizio e contributi, sempre destinati ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione.

**4.3** E' comunque obbligo della Fondazione di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### **Articolo 5 - Mezzi**

**5.3** La Fondazione trae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) - dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori;
- b) - dai contributi versati da Enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dalla Fondazione;
- c) - da ogni altra rendita od entrata non destinata ad incremento patrimoniale.

#### **Articolo 6 - Organi**

**6.1** Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Consulenza tecnico-contabile.

### **TITOLO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 7 - Composizione e durata**

**7.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti dieci Membri:

- a) il Parroco di Polpenazze del Garda, membro di diritto, o persona da lui nominata;

- b) il Parroco di Padenghe sul Garda, membro di diritto, o persona da lui nominata;
- c) un Membro di diritto nominato dalla Famiglia Beretta;
- d) un Membro nominato di comune accordo dai parroci di Puegnago e Soiano;
- e) un Membro nominato dal Sindaco di Polpenazze del Garda;
- f) un Membro nominato dal Sindaco di Padenghe sul Garda;
- g) un Membro nominato dal Parroco di Polpenazze del Garda tra almeno quattro persone indicate dal Sindaco di Polpenazze del Garda;
- h) il Presidente della Scuola Materna "Zinelli Perdoni" di Padenghe sul Garda, membro di diritto, o persona da lui nominata.

**7.2** Possono essere nominati consiglieri coloro che si impegnino a sviluppare l'attività della Fondazione a mezzo di prestazioni personali volontarie ed abbiano adeguate conoscenze specifiche nelle materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione.

**7.3** I Consiglieri sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.

**7.4** Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i suoi componenti.

**7.5** Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno sei consiglieri.

**7.6** Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

**7.7** Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

#### **Articolo 8 - Incompatibilità, decadenza e cessazione**

**8.1** Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

**8.2** Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 2382 del Codice Civile.

**8.3** Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

**8.4** Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare, con apposita delibera, la decadenza di propri Membri per gravi e comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi dell'Istituzione con il voto favorevole di almeno 5 Consiglieri.

**8.5** In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione ne prende formalmente atto.

**8.6** Il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

**8.7** Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### **Articolo 9 - Competenze**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie e salvo disposizioni di legge.

**9.2** In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- approvare il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

**9.3** Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

#### **Articolo 10 - Riunioni**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni anno almeno tre volte su convocazione del Presidente o di almeno cinque Consiglieri.

**10.2** Una prima volta, entro il mese di settembre, per l'approvazione delle linee generali programmatiche, la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi, le indicazioni delle priorità e degli obbiettivi per l'attività futura, con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella comunità locale.

**10.3** Una seconda volta, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo. Una terza volta, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

**10.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a tutti i Membri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

**10.5** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri.

#### **Articolo 11 - Deliberazioni**

**11.1** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno sei dei Membri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**11.2** Per le modificazioni dello Statuto occorre l'intervento di almeno sette decimi dei Membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei Membri componenti il Consiglio di Amministrazione, ferma restando ogni eventuale disposizione di legge al riguardo.

**11.3** La proposta di modifiche statutarie sono trasmesse al Sindaco di Padenghe e al Sindaco di Polpenazze per l'espressione, nel termine di trenta giorni, di un parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante.

**11.4** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei Membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.

**11.5** I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **TITOLO III - IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 12 - Nomina**

**12.1** Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno sei Consiglieri.

**12.2** Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

**12.3** Nei casi di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

**12.4** Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'incarico al Presidente con lo stesso sistema di votazione utilizzato per la sua elezione.

#### **Articolo 13 - Competenze del Presidente**

**13.1** Il Presidente:

- a) - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) - vigila sul regolare andamento della Fondazione.

#### **TITOLO IV - ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE**

##### **Articolo 14 - Nomina**

**14.1** L'organo di Consulenza tecnico-contabile viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, è organo monocratico e resta in carica fino all'approvazione del bilancio consultivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

##### **Articolo 15 - Competenze**

**15.1** L'organo di Consulenza tecnico-contabile esercita il controllo contabile sulla Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di preventivo economico-finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

**15.2** L'organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO V - BILANCIO ED UTILI**

##### **Art. 16 - Bilancio**

**16.1** L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**16.2** Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione deve essere predisposto entro il mese di aprile di ciascun anno.

**16.3** Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.

Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Consulenza tecnico-contabile.

**16.4** Entro il mese di dicembre di ciascun anno dovrà essere approntato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Utili della gestione**

**17.1** Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

**17.2** E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 18 - Norme per l'organizzazione ed il funzionamento**

**18.1** Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, l'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono deliberati e fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 19 - Scioglimento**

**19.1** Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione ritenesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori.

**19.2** I beni che resteranno esaurita la fase di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 22 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 20 - Rinvio**

**20.1** Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

F.to ZACCHI Valeria

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di numero tre fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso CONSENTITO

Brescia, 10 febbraio 2011